

REGOLAMENTO (CEE) N. 2905/88 DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 1988**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sveglie e pendolette con movimento di orologi tascabili del codice NC 9103 e ai cinturini e braccialetti per orologi dei codici NC 9113 20 00 e 9113 90 10, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del regolamento (CEE) n. 3635/87, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le sveglie e pendolette con movimento di orologi tascabili del codice NC 9103 e ai cinturini e braccialetti per orologi dei codici NC 9113 20 00 e 9113 90 10, il massimale individuale è fissato a 300 000 e 320 000 ECU rispettivamente; che, in data 4 settembre 1988, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari di Hong Kong, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 25 settembre 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87, è ripristinata all'importazione nella comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1170	9103	Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili
10.1205	9113 20 00 9113 90 10	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti — di metalli comuni, anche dorati o argentati — di cuoio naturale, artificiale o ricostituito

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU-n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.